

## **STATUTO** **DELLA COOPERATIVA SOCIALE AIBC**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione)**

È costituita, ai sensi della legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in San Giuliano Milanese.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove; spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede all'interno del territorio comunale.

#### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga.

## **TITOLO II** **SCOPO - OGGETTO**

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale.

Si propone, in particolare, di promuovere e attuare con ogni mezzo, ispirandosi ai principi e valori cristiani, di soddisfare il bisogno, proprio di ogni essere umano, di accoglienza e quindi di solide relazioni familiari e di comunità, che, sole, possono permettere il benessere e la crescita delle persone sia individuale che comunitaria.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nei modi stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

In ogni caso, la cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di emettere strumenti finanziari;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.»;

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, che la Cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, nell'ambito delle seguenti attività suddivise per campi di azione:

#### 1. Preservare e rafforzare le relazioni familiari e di comunità esistenti

- progetti di supporto e assistenza ai fini del ricongiungimento familiare e/o rimpatrio assistito;*
- progetti sociali di accoglienza mediante alloggiamento presso le medesime strutture in co-abitazione di minorenni e persone di età avanzata e in generale persone che versino in situazioni di disagio socio-economico, volti ad accompagnare o superare il disagio anche favorendo la creazione di legami inter-generazionali;*
- gestione o supporto di soggiorni di vacanza e del tempo libero a favore di soggetti in difficoltà familiare, oppure come azione di potenziamento del benessere familiare;*
- promozione di iniziative e servizi a favore della conciliazione tra famiglia e lavoro con particolare attenzione all'adozione, all'affido e all'accoglienza familiare;*
- servizi per il supporto della genitorialità e il benessere dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia;*
- promozione di iniziative e servizi per la creazione e mantenimento di legami familiari consapevoli e positivi;*
- prevenzione e accompagnamento del disagio familiare, anche attraverso orientamento, consulenza, informazione, sostegno, visite domiciliari (home visiting), istruzione domestica (home schooling), in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari in difficoltà o a rischio di disgregazione;*
- segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà familiare o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari ed informazioni sulle previdenze legislative esistenti;*
- promozione scolastica, facilitazione linguistica, tutoring socio-culturale volte all'integrazione sociale*

#### 2. Curare le relazioni familiari e di comunità ferite:

- gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, centri diurni, case famigliae/o comunità familiari, centri di prima accoglienza, appartamenti polifunzionali;*
- attività di carattere direttamente connesso alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture sopra indicate e nelle scuole pubbliche e/o private;*
- servizi di tutela, orientamento e di accoglienza per vittime di violenza, con particolare riferimento alla violenza di genere, e maltrattamento, in particolare nei confronti di donne e minori;*
- servizi volti alla tutela psico-fisica del minore, alla prevenzione e al contrasto della violenza a danno dei minori, alla protezione e all'assistenza delle vittime, coerentemente con le previsioni contenute nella Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con legge n. 172/2012;*

- n) *gestione di incontri familiari protetti anche attraverso il servizio di “Spazio Neutro” consistente in assistenza specializzata nell’incontro tra familiari non conviventi;*
- o) *gestione, in tutto o in parte, delle funzioni del servizio affido, tutela dei minori, proprie degli Enti locali, se affidate alla Cooperativa;*
- p) *promozione scolastica, formazione professionale, tutoring e inserimento lavorativo di adolescenti, giovani e persone in difficoltà familiare o in condizioni di svantaggio, con particolare attenzione alle persone ospiti delle strutture della cooperativa come giovani che non studiano né lavorano (cd NEET) o che si trovino in condizioni di isolamento sociale quali per esempio quelli affetti dalla cd “sindrome hikikomori”;*
- q) *realizzazione di progetti di agricoltura sociale e ortoterapia, a vantaggio di soggetti fragili e/o in difficoltà familiare anche attraverso la promozione dello sviluppo di territori svantaggiati ai sensi dell’art. 1 della legge 18 agosto 2015 n. 141, conformemente a quanto ivi previsto;*
- r) *Servizi di tutela, orientamento e accoglienza rivolti a vittime di dipendenze (quali ad esempio alcool, droga ludopatia, ecc);*
- s) *servizi di tutela, orientamento e accoglienza volti al mantenimento o al ripristino dei legami familiari conflittuali, sospesi o interrotti;*

### **3. Costruire nuove relazioni familiari e di comunità, ove esse siano assenti o siano venute a mancare:**

- a) *servizi sociali ed assistenziali per immigrati e rifugiati politici con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;*
- b) *servizi scolastici di base e di formazione professionale per immigrati e rifugiati politici con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;*
- c) *accoglienza di bambini non desiderati attraverso informazione e supporto alle gestanti, diffusione della conoscenza dell’istituto del parto in anonimato e gestione del servizio di Culla termica;*
- d) *realizzazione di progetti sociali di solidarietà inter-generazionale volti ad accompagnare o superare situazioni di disagio socio-economico;*
- e) *realizzazione di progetti sociali volti a supportare famiglie al cui interno siano presenti membri con disabilità gravi (ad esempio progetti che nascono dalla preoccupazione dei genitori di assicurare ai figli l’accesso a servizi che ne accrescano capacità e acquisizione di autonomia o garantiscano speciale assistenza, c.d. progetti del tipo “durante e dopo di noi”);*
- f) *offerta di servizi di istruzione e formazione;*

### **4. Fare conoscere l’insostituibilità delle relazioni familiari e di comunità e diffondere gli strumenti e i comportamenti atti a favorirle:**

- a) *promozione dell’accoglienza familiare in generale attraverso attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, formativo, ricreativo ed informativo rivolte alla collettività;*
- b) *promozione dell’Accoglienza familiare temporanea, attraverso attività formative e di supporto e affiancamento alle famiglie accoglienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici;*
- c) *promozione dell’adozione nazionale e internazionale attraverso attività formative e di supporto e affiancamento alle famiglie accoglienti, anche in collaborazione con soggetti pubblici;*
- d) *informazione, formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionali rivolte a operatori del settore;*
- e) *formazione ed aggiornamento professionale per il personale direttivo docente e non docente delle scuole ed istituti paritari e/o statali di ogni ordine e grado;*

- f) *educazione alla cittadinanza rivolta all'integrazione tra culture, usi e costumi di popolazioni diverse, azioni contro la discriminazione e per la facilitazione dell'integrazione;*
- g) *promozione e organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di difficoltà familiare o a rischio di emarginazione, con relativa raccolta di dati sul territorio.*

A supporto di ognuna delle quattro aree di azione sopra descritte, la Cooperativa può:

- fornire tutti i mezzi, gli spazi e il personale necessari e adeguati all'attività di volta in volta richiesta;
- fornire assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizioni di difficoltà familiare o nell'ambito dell'oggetto sociale statutario;
- collaborare con altre realtà operanti nel medesimo settore integrando le relative competenze e mezzi;
- stipulare accordi di collaborazione con altri enti e organizzazioni per il perseguimento dei fini sociali e/o svolgere in outsourcing servizi delegati e/o appaltati dai soggetti titolari del servizio medesimo.

La Cooperativa può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione anche solo potenziale dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, l'affitto, la vendita, la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

partecipare a consorzi e ad associazioni.

La Cooperativa può avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Essa potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze previste dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi, pubblici e privati anche internazionali.

La Società, infine, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico può:

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 c.c.

Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziaria e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al Testo Unico in materia bancaria e creditizia (Legge 1 settembre 1993, n. 385).";

## TITOLO III SOCI

### Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge con particolare riferimento agli articoli 2519 e 2522 del codice civile. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- persona fisiche, maggiori d'età, dotate di idoneità fisica preparazione teorico-pratica ed esperienza professionale relativa alle mansioni da svolgere, con assenza di precedenti penali per reati dolosi contro il patrimonio e la persona e comunque ostativi al raggiungimento degli scopi sociali;
- persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, in qualità di soci volontari, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a nove, i detti soci cooperatori possono essere unicamente persone fisiche. In tal caso, ove non si proceda, nel termine massimo di un anno, alla reintegrazione del numero minimo di nove soci, i soci cooperatori persone giuridiche possono essere esclusi dalla società; in caso di mancata esclusione nel suddetto termine, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. In nessun caso, possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. La natura dei rapporti che si potranno instaurare tra socio e cooperativa sarà indicata nel regolamento interno che determinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sarà predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome e cognome o della denominazione, del luogo e data di nascita o di costituzione, del domicilio o residenza o della sede, della cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute dalle persone fisiche, nonché della previsione di cui all'art. 11 della legge n. 381/1991 negli statuti delle persone giuridiche;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non potrà essere superiore nè inferiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - del capitale sottoscritto;
  - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea
  - in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, del regolamento interno edelle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione,
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione,
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente),

d) la sopravvenienza di gravi e comprovanti motivi di ordine familiare o personale che impediscano al socio la partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio co-operatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento interno o derivanti dal rapporto mutualistico;
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) che si assenti senza giustificato motivo dal lavoro per 5 (cinque) giorni consecutivi;
- e) che sia dichiarato fallito;
- f) persona giuridica nell'ipotesi prevista dall'Art. 5), comma 4, del presente Statuto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 12 (Morte del socio)**

Gli eredi o i legatari del socio persona fisica defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

#### **Art. 13 (Liquidazione della quota)**

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ai sensi dell'art. 2535 c.c. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La frazione della quota di capitale costituita a seguito della erogazione di dividendi e ristorni, ai sensi degli articoli 2545 quinquies e sexies, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio persona fisica deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

## **TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

### **Art. 15 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

### **Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale ai sensi dell'art. 2530 c.c.

### **Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ove imposto dalla legge nella misura ivi prevista;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

### **Art. 17 bis (Bilancio sociale)**

Nei casi inderogabilmente previsti dalla legge, ed in particolare dall'articolo 9 secondo comma D. Lgs 3 luglio 2017 n. 112 (recante la disciplina delle Imprese Sociali) la società è tenuta a depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto ai sensi di legge.”;

### **Art. 18 (Ristorni)**

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

## TITOLO V ORGANI SOCIALI

### Art. 19 (Organi)

Sono organi della Società:

l'Assemblea dei soci;  
il Consiglio di amministrazione;  
il Collegio dei sindaci, se nominato.”;

### Art. 20 (Assemblea)

Le assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;  
al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  
agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.”;

### Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

### Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti dei soci aventi diritto al voto su tutti gli oggetti all'ordine del giorno, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti in assemblea; in ogni caso sono fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge con disposizione inderogabile.

### Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il voto segreto non è ammesso.

### Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Al socio cooperatore persona giuridica spetta, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, c.c., un voto plurimo in misura variabile, in proporzione al numero dei membri della persona giuridica socia, secondo il seguente schema:

- un voto fino a 5 (cinque) membri;
- due voti da 6 (sei) a 10 (dieci) membri;
- tre voti da 11 (undici) a 15 (quindici) membri;
- quattro voti da 16 (sedici) a 20 (venti) membri;
- cinque voti nel caso in cui il numero complessivo dei membri sia superiore a 20 (venti).

Il voto plurimo, come sopra attribuito ai soci persone giuridiche, non è collegato alla partecipazione sociale, ma unicamen-



te al titolare della partecipazione medesima. Conseguentemente, in caso di trasferimento della suddetta partecipazione ad un socio cooperatore persona fisica, riprende vigore la regola generale del voto capitario. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

#### **Art. 26 (Amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

#### **Art. 27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

#### **Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)**

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza, alle medesime condizioni previste al superiore articolo 20 per le assemblee dei soci.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.”;

#### **Art. 29 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.”;

#### **Art. 30 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

#### **Art. 31 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Delegato, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.”;

#### **Art. 32 (Collegio sindacale e revisore contabile)**

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

#### **Art. 33 (Scioglimento anticipato)**

## TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto 31 e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c. e ad altre disposizioni di legge in materia.

## TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Art. 35 (Regolamenti)**

- L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

### **Art. 36 (Rinvio)**

- Alla presente cooperativa si applicano:
- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui
- la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle imprese sociali, in quanto la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 112, e le norme del Codice del Terzo Settore di cui D. lgs 3 luglio 2017 n. 117, il tutto nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata; tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità."